

L'ergastolo ostativo aspettando la Consulta *(la mafia si vince con lo Stato di Diritto).*

di *Maria Brucale*

Come si concilia l'art. 27 della Costituzione con il fine pena mai? Come si orienta la pena alla restituzione di un individuo in società se sa che deve morire in carcere? La domanda appare avere una risposta assai semplice ed immediata. Si tratta di concetti che non possono coesistere, l'uno implica una prospettiva di vita, l'altro una attesa di morte.

Sul piano giuridico la patente illogicità aveva in passato trovato una risposta nell'art. 176 del codice penale che prevede la liberazione condizionale; una norma non a caso integrata nel testo che disciplina i reati e la punizione che per essi è prevista perché una pena ha senso solo ove sia destinata a finire, a proiettare la persona che l'ha espiata al ritorno alla vita libera. Così la libertà è parte della pena stessa, ne rappresenta il compimento, ne definisce l'obiettivo. Allora l'ergastolo risulterebbe ammissibile perché tende a non esistere, rubando una bellissima espressione al Prof. Andrea Pugiotto che è come dire che l'ergastolo non può esistere se non come minaccia della pena eterna che lascia al detenuto la responsabilità di conquistare la libertà attraverso la progressione trattamentale e l'accesso graduale alle opportunità di reinserimento.

Il faticoso meccanismo, tuttavia, si inceppa per le persone condannate all'ergastolo per reati racchiusi nell'art. 4 bis O.P., quelli disegnati come imperdonabili e inemendabili. Già l'espressione risulta una stramberia nel corpo di un pensiero giuridico. Inemendabili? Un concetto assai ardito se rapportato alla natura umana ed alla sua incontestabile caduta nel crimine, nell'orrore, nel risentimento, nella vendetta,

ma anche alla mutevolezza dell'essere e dell'agire, alla permeabilità ad ogni condizionamento culturale, sociale, ambientale, alla continua evoluzione e rinnovazione di ognuno, alle mille vite racchiuse in ogni vita.

Eppure, resiste questa folle incongruenza, questa balorda anomalia del ragionamento, stigmatizza l'uomo come colpevole e lo imprigiona in una categoria fissa: il mafioso; il terrorista; il reo.



L'uomo nella sua strabiliante complessità si fa concetto di tranquillizzante immanenza: l'irredimibile da chiudere in una gabbia con muri alti e asfittici quanto l'ipocrisia che li disegna che ha per la speranza una sola via possibile, la collaborazione utile con la giustizia. Se ammetti la tua colpevolezza e accusi altri, se aiuti la macchina investigativa dello Stato ad arrestare i tuoi complici, se fornisci informazioni utili, allora potrai aspirare a dare un tempo alla tua pena e una scadenza diversa da 31.12.9999.

Viene in mente inevitabilmente una definizione in connessione necessitata e inevitabile: è tortura, secondo l'ONU, qualunque sofferenza fisica o psichica inferta a qualcuno per ricavare

informazioni. Non è così difficile comprenderlo, se dici a qualcuno che morirà in carcere, lontano dai suoi affetti, magari in un regime opprimente, privativo e rigido come il 41 bis e che a nulla servirà se si è strappato dal cuore ogni delitto ed ha attraversato il buio del rimorso fino ad una respicenza compiuta e sincera, a meno che non decida di accusare qualcuno, di individuare altri responsabili, la scelta di collaborazione non ha nulla di spontaneo o di genuino e, certo, non tranquillizza sulla verità dei suoi contenuti. È solo l'esito di un ricatto, il prezzo pagato allo Stato per tornare a sperare. La collaborazione non è una scelta libera e non esprime certo sempre ravvedimento o presa di distanza dal sodalizio. Dice assai spesso soltanto che la persona arrestata per un reato di mafia ha ceduto al ricatto o che nell'ambito del gruppo al quale appartiene, per dissapori interni, faide, tradimenti rischia la vita.

Così la mancata collaborazione nulla dice sulla perpetuità del vincolo, su una scelta di omertà, su un sintomo di pervicace appartenenza. Soprattutto dopo una lunga carcerazione patita, la scelta del silenzio più spesso risponde al timore per i propri cari, alla volontà di non destabilizzare le loro vite strappandole dai loro contesti sociali e familiari per assoggettarli al programma di protezione, senza contare la possibilità residuale e pur esistente che qualcuno sia in carcere da innocente. E allora chi potrebbe accusare?

Negli anni, a far data dal 1993, la Corte Costituzionale ha compiuto un percorso di lento adeguamento ad una razionalità costituzionalmente orientata dei canoni interpretativi che governano la materia dell'ergastolo ostativo delineando via via con maggior forza l'inammissibilità di sbarramenti concettuali che disegnassero una presunzione di pericolosità sociale assoluta per il soggetto non collaborante. Ha dato vita alla categoria della collaborazione impossibile o inesigibile per chi, condannato per uno di quei reati, per

una minima partecipazione al fatto, per il ruolo rivestito, per il tempo trascorso, per il compiuto disvelamento delle vicende che, secondo i capi di imputazione contestati, potevano rientrare nel patrimonio cognitivo dell'accusato o del condannato, pur volendo collaborare, non aveva contenuti da offrire all'organo accusatore. Ha ribadito con forza nel tempo l'indispensabilità di tale istituto anche con una recentissima pronuncia, la n. 20 del 2022, cristallizzando l'irragionevole parificazione di chi pur potendo non voglia offrire il proprio aiuto alla macchina giudiziaria da chi, pur volendo, non può. Ha, ancora, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 bis O.P. laddove non ammette che possa godere del permesso premio il condannato che abbia dimostrato con puntuali allegazioni la rescissione del vincolo associativo e l'impossibilità di ripristino, un onere probatorio che, ovviamente, importa l'attivazione dei poteri di verifica del magistrato di sorveglianza e riguardo al percorso trattamentale e riguardo al contesto esterno, non risultando legittimo far ricadere sulla persona detenuta un accertamento positivo che esula, all'evidenza, dalle sue possibilità. Ha, infine, in coerenza alla giurisprudenza della Cedu, riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis O.P. laddove preclude a chi non collabori l'accesso alla liberazione condizionale senza lasciare spazio alla verifica da parte del tribunale di sorveglianza del superamento delle condizioni di pericolosità ostative all'accesso al beneficio dando al legislatore un anno di tempo per la definizione di una disciplina organica che tenga conto della pericolosità specifica dei fenomeni criminali associativi e apra, tuttavia, ad ogni detenuto, per qualsiasi reato, una possibilità concreta, diversa dalla collaborazione con la giustizia, per tornare in società. Ha riconosciuto, adattandosi agli obblighi di conformazione alle fonti sovranazionali, il diritto alla speranza che, secondo la Cedu nel noto caso "Viola v.

Italia", dà corpo alla dignità dell'uomo, al cuore del sistema, definendo inumana e degradante la pena laddove la persona ristretta non sappia fin dalle origini della sua carcerazione cosa può fare per essere restituita in società e lo Stato non rispetti gli obblighi positivi di fornire a qualunque detenuto strumenti di aiuto al reinserimento.

Ad oggi i parlamentari resistono con forza all'obbligo di disegnare una fattispecie normativa costituzionalmente e convenzionalmente orientata dando vita a progetti legislativi il cui fine precipuo risulta essere disegnare sbarramenti sempre più insormontabili e capillari che rendano di fatto impossibile alle persone condannate per i reati di cui all'art. 4 bis accedere a qualsivoglia beneficio. Per perseguire tale finalità - che appare sovversiva a fronte della già dichiarata incompatibilità delle preclusioni assolute con la Costituzione e con la Convenzione Edu - si spingono fino a cancellare l'istituto dell'inesigibilità della collaborazione, sul quale insistono, come detto, numerose pronunce della Consulta che nel tempo ne hanno cristallizzato l'ineliminabilità, ponendo a rischio perfino il percorso trattamentale e di reinserimento di quanti, in virtù di esso, stiano già godendo di momenti di progressione nel reinserimento quali il permesso o la semilibertà.

Sventolano lo spauracchio della paura che anche persone ancora appartenenti a sodalizi criminali possano uscire dal carcere, addirittura dal 41 bis, ignorando capziosamente il dato di fatto che le trame di verifica già disegnate siano talmente strette da ammettere alla progressione nella restituzione solo chi abbia davvero dimostrato una definitiva presa di distanza

(certo non i ristretti in 41 bis per i quali opera una diuturna quanto assurda presunzione di collegamento con le reti delinquenziali) e ne è la prova inconfutabile che in tre anni dalla sentenza n. 253 del 2019 che ha reso ammissibile l'accesso ai permessi premio, solo tredici in tutta Italia ne siano stati concessi.

Arrivano a ipotizzare - e ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere - l'ennesimo tassello della trattativa Stato-mafia suggerendo una surreale alleanza tra Cedu, Consulta, CPT, Cartabia, Stati Generali dell'esecuzione penale, Garante Nazionale delle persone private della libertà personale, le Camere Penali, le Associazioni di protezione dei diritti dei detenuti, e le associazioni criminali nel perseguire l'obiettivo ultimo e comune del "liberi tutti". Il 10 maggio la parola tornerà alla Consulta cui sarà demandato il compito di valutare il prodotto normativo scaturito da tanto sforzo di resistenza ad un percorso creativo faticoso verso lo Stato di Diritto, verso l'erosione di presunzioni assolute che irrazionalmente negano ad ogni uomo la sua natura e la sua unicità, verso una pena che abbia come senso ultimo non l'eliminazione ma la restituzione in coerenza agli scopi che ad essa assegnano la Costituzione e la Cedu. La Speranza, ultima dea, è che il Giudice delle leggi rimanga impermeabile agli ottusi venti di piazza esprimendo una secca bocciatura ad un Parlamento ostinato a non comprendere che la vittoria sul crimine si afferma con il Diritto, portando le Erinni a diventare Eumenidi cui sia riconosciuto un posto in società. E ce ne ricorderemo, di questo pianeta.